

COMUNE DI SPOLETO

STATUTO

Delibere nn. 132 e 135 del 13/10/2004 e del 27/10/2004.

CAPO I - Principi generali e programmatici

Articolo 1 - Definizione del Comune.

1. Il Comune di Spoleto è l'ente interprete e custode delle tradizioni e dei valori civili e democratici della comunità locale, rappresenta la propria collettività le cui origini ed i cui fondamenti culturali si sono sviluppati attraverso millenarie vicende che ne hanno esaltato le virtù e consolidato il senso dell'autonomia.

2. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione Repubblicana e dalla Legge, opera nell'interesse della comunità, promuovendone lo sviluppo in una prospettiva di continuità e nel rispetto delle tradizioni locali.

3. L'organizzazione e l'attività del Comune si ispirano ai principi di efficienza, di efficacia, di trasparenza, di informazione, di sussidiarietà e di partecipazione nel rispetto della pari dignità fra cittadini.

Articolo 2 - Territorio, Stemma e Gonfalone.

1. Il Comune di Spoleto ha una superficie territoriale pari a Ha 34.962, A 82, Ca 35 e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Le modifiche alla consistenza territoriale del Comune potranno essere apportate mediante provvedimenti legislativi regionali, previo apposito referendum consultivo.

3. Il Comune di Spoleto, ente rappresentativo di una Comunità che si fregia del titolo di "Città", conferito da tempo immemorabile, ha come segno distintivo lo Stemma e come emblema il Gonfalone, riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni la cui descrizione è riportata in appendice.

4. L'uso del Gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

5. La sede legale del Comune è fissata presso il Palazzo comunale, sito in Piazza del Comune n. 1.

6. In casi eccezionali e previa adeguata motivazione, le riunioni degli organi comunali possono essere convocate presso altre sedi, previa tempestiva informazione alla popolazione.

Articolo 3 - Finalità.

1. Il Comune assicura il pieno sviluppo della persona umana, l'elevazione culturale, il miglioramento della qualità della vita, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, adottando e promuovendo ogni iniziativa utile all'incentivazione e all'incremento dell'occupazione.

2. Attua la pari dignità sociale fra tutti i cittadini, nel rispetto del pieno godimento dei diritti e delle idealità civili e religiose, individuali e collettive.
3. Riconosce e cura, con adeguate forme di sostegno, il ruolo della famiglia, quale nucleo primario ed essenziale per la Società.
4. Favorisce la maternità e la procreazione cosciente e responsabile, sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.
5. Recepisce la carta dei Diritti del Malato.
6. Valorizza le risorse dell'anziano.
7. Promuove adeguate politiche sociali e educative a salvaguardia dell'infanzia, riconoscendo i diritti del minore.
8. Vigila sulla condizione giovanile e sulle peculiari necessità di volta in volta emergenti, istituendo un apposito Osservatorio della gioventù.
9. Concorre ad attuare la parità uomo - donna.
10. E' impegnato a promuovere e a diffondere la cultura della non violenza a favore della pace, in conformità ai principi istituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.
11. Ripudia ogni forma di razzismo e di discriminazione etnica e sociale.
12. Sviluppa appositi programmi volti a coordinare i valori e le iniziative culturali poste in essere dagli enti operanti in Spoleto e particolarmente dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, dal Festival dei Due Mondi, dal Teatro Lirico Sperimentale, dall'Accademia Spoletina, dalla Scuola Europea di Conservazione e Restauro del Libro e dai Musei cittadini.
13. Tutela il patrimonio artistico, storico, ambientale e archeologico, predisponendo piani e strumenti idonei alla sua salvaguardia.
14. Incoraggia lo sport nelle sue varie forme ed espressioni, con particolare riguardo per quello dilettantistico ed amatoriale, il turismo sociale e giovanile, anche attraverso la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, garantendone l'accesso ad enti, organismi, associazioni e singoli cittadini.
15. Collabora con enti di promozione sportiva, riconosce e sostiene l'associazionismo sportivo, ricreativo e turistico con particolare riguardo alla terza età.
16. Assume iniziative volte a garantire la fruibilità delle strutture pubbliche per le persone disabili, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
17. Attua, nello spirito della antica "*lex spoletana*", la salvaguardia dell'ambiente, mettendo in atto tutti i mezzi volti ad assicurarne l'intangibilità e comunque ad ottenere, in caso di degrado, la *restitutio in integrum* o, per quanto non possibile, il risarcimento del danno.
18. Sviluppa iniziative al fine di evitare ogni forma di inquinamento ambientale, nonché per favorire l'utilizzo di fonti energetiche alternative non dannose alla collettività e quanto più possibile economiche.
19. Riconosce la formazione di organismi a base associativa, con compiti di avanzare proposte per il miglioramento dei servizi erogati dall'ente.

Articolo 4 - Pari opportunità.

1. Il Comune rifiuta ogni forma di discriminazione tra i sessi.
2. Promuove azioni positive al fine di favorire la presenza e l'impegno della donna in tutti gli ambiti della vita sociale.
3. Garantisce l'effettiva parità tra i sessi, promuovendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti e assicurando la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi degli enti, aziende ed istituzioni a partecipazione comunale.

Articolo 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente Statuto si applicano su tutto il territorio comunale.

Articolo 6 - Funzioni del Comune.

2. Il Comune esercita le sue funzioni amministrative nell'ambito del proprio territorio e nei settori la cui competenza sia attribuita per legge.

Articolo 7 - Principi organizzativi.

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, attua la separazione del momento decisionale dal momento gestionale; garantisce l'imparzialità delle funzioni e distingue gli atti di responsabilità delle stesse.
2. Gli uffici comunali svolgono la loro attività con criteri di disponibilità, trasparenza, efficienza ed efficacia e nel rispetto delle istanze del cittadino, compatibilmente con la rispondenza delle istanze stesse alle funzioni ed ai compiti dell'ente.
3. La cura dei beni e del patrimonio del Comune è affidata al personale appositamente preposto in conformità alle leggi ed all'apposito regolamento.

Articolo 8 - Cittadinanza onoraria , gemellaggi e albo d'oro.

1. Il Comune, in coerenza con le tradizioni di civiltà e la spiccata vocazione culturale della città, conferisce la cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemeritenze verso la città stessa, con concreti contributi di grande prestigio ed efficacia.
2. Sviluppa altresì iniziative di gemellaggio tra la città di Spoleto ed altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengano con la città rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.
3. E' istituito altresì un apposito albo d'oro dove sono iscritti coloro che si sono distinti per particolari meriti.
4. I provvedimenti relativi sono assunti dal consiglio comunale sulla base di specifico regolamento.

Articolo 9 - Consulta delle personalità.

1. Il Comune di Spoleto istituisce una consulta delle personalità che più hanno contribuito alla crescita culturale, economica e sociale della città, nonché alla sua conoscenza in campo nazionale ed internazionale.
2. Il Comune altresì individua e chiama a far parte della consulta delle personalità coloro che abbiano acquisito riconoscimenti nei settori della vita civile.

3. La consulta esprime il proprio parere in merito alle attività culturali, economiche e sociali della città ed ha la funzione di accrescere la conoscenza di Spoleto a tutti i livelli.

4. La consulta ha attività autonoma; compiti e funzionamento sono fissati con apposito statuto.

5. Il Comune di Spoleto, con apposito regolamento, individua la figura istituzionale della consulta e le forme di raccordo con l'ente locale.

Articolo 10 - Programmazione economico - sociale e territoriale.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in particolare con un idoneo sistema informativo, anche in concorso con altri comuni, la Provincia e la Regione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, di volta in volta, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 11 - Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune considera il proprio territorio bene primario da valorizzare e tutelare.

2. Gli interventi infrastrutturali che comportano una sostanziale modifica dell'ambiente naturale sono soggetti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni vigenti e del regolamento, nel quale saranno indicate le categorie di opere interessate.

3. Definisce ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e agricoli ed artigianali.

4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

6. Attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di parcheggi adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, nel rispetto delle necessità dei disabili e di salvaguardia dei centri storici.

7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da porre in atto al verificarsi di pubbliche calamità.

8. Favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio comunale, promuovendo la realizzazione di un'adeguata rete di servizi e strutture civili e culturali, anche al fine di impedire fenomeni di disgregazione sociale, familiare e di impoverimento del territorio.

9. Il Comune esercita, attraverso i propri organi, il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 12 - Sviluppo economico.

1. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale privata, pubblica e cooperativa, individuando in essa uno strumento di crescita economica e sociale della collettività.

2. Sostiene l'incremento di attività imprenditoriali, incentiva la creazione di nuove imprese rispondenti alle vocazioni del territorio, promuove la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche e naturali, quali fattori produttivi al pari del lavoro e del capitale, anche in collaborazione con l'iniziativa pubblica e privata.

4. Promuove iniziative utili alla realizzazione delle attività imprenditoriali, ricercando collaborazioni con l'Università di Perugia, con altri atenei e centri di ricerca, al fine della qualificazione dello sviluppo.

5. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

6. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività industriali e dell'artigianato, con particolare riguardo per quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare e favorire l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

7. Tutela, nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, l'esercizio delle attività agricole, sostenendo l'attività degli operatori anche attraverso forme di valorizzazione dei prodotti tipici della terra, mediante iniziative nel campo agro - alimentare e agri - turistico.

8. Sviluppa le attività turistiche e del terziario in genere, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricreativi.

9. Riconosce il fondamentale ruolo degli istituti di credito locali come realtà tradizionalmente radicate nel territorio e necessarie ai fini dello sviluppo e dell'occupazione.

Articolo 13 Diritto allo studio.

1. Il Comune attua ogni utile intervento volto a contribuire al miglioramento in tutte le sedi dei processi educativi fin dall'infanzia, in quanto riconosce all'educazione la funzione di concorrere ad agevolare l'inserimento dei giovani nella società e consentire loro di contribuire alla crescita e al miglioramento della stessa.

2. Riafferma la funzione educativa degli asili nido e delle scuole materne ed opera affinché siano il primo momento per superare le disuguaglianze socio - culturali di partenza dei bambini.

3. Riconosce il valore del gioco come strumento educativo, di comunicazione e di integrazione sociale.

4. Promuove e coordina, nell'esercizio della funzione di governo dei processi educativi, le iniziative volte alla istituzione ed utilizzazione dei parchi gioco, ludoteche, laboratori e ogni altra iniziativa atta a favorire attraverso il gioco lo sviluppo della persona.

5. Promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, sociali e culturali, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione, in modo particolare per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale.

6. Favorisce l'insediamento nel proprio territorio di corsi ed attività universitarie.

7. Promuove attività di aggiornamento e formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori, autonomi e dipendenti, nonché degli imprenditori dei settori produttivi e del terziario.

8. L'Amministrazione comunale si impegna altresì ad assicurare all'intera cittadinanza la disponibilità di luoghi, strutture e strumenti atti a garantire il diritto all'informazione, allo studio e all'arricchimento culturale.

Articolo 14 - Tutela della salute.

1. Il Comune è titolare del diritto - dovere della tutela della salute. A tal fine esercita un' insostituibile funzione di indirizzo, proposta e controllo sulla politica sanitaria nel territorio.

Articolo 15 - Servizi sociali.

1. Il Comune promuove e sostiene interventi sociali in attuazione di programmi finalizzati alla prevenzione della emarginazione, alla tutela dei soggetti deboli e all'inserimento ed integrazione dei soggetti portatori di culture diverse, nel rispetto dei principi di reciprocità.

2. Elabora piani di informazione al fine di attuare, attraverso gli istituti dell'adozione e dell'affidamento preadottivo, una collaborazione tra istituzioni e famiglie, per il recupero dei casi di inserimento difficile dei minori.

3. Predisporre programmi di prevenzione della diffusione delle tossicodipendenze e coordina gli interventi sulla base della integrazione degli aspetti sociali e sanitari, in collaborazione con le strutture preposte all'accoglienza, orientamento e reinserimento dei tossicodipendenti; elabora inoltre appositi programmi informativi, allo scopo di prevenire la diffusione della dipendenza da alcool.

4. Promuove e sostiene il volontariato in attuazione delle leggi vigenti.

Articolo 16 - Cultura e territorio.

1. La Città di Spoleto per la sua storia, per la millenaria tradizione di città d'arte, per i suoi significativi monumenti, per la qualità del proprio ambiente, per i suoi valori, per la sua cultura laica e rispettosa di ogni principio di civiltà e di solidarietà, per la secolare funzione dei suoi istituti scolastici e delle iniziative in ordine alla cultura, all'arte ed alle istanze sociali rappresenta un polo di riferimento nazionale ed internazionale, di incontro fra popoli e culture diverse. Nella continuità di queste tradizioni il Comune è impegnato a promuovere e sostenere tutte quelle iniziative atte a valorizzare e sviluppare i valori artistici, culturali ed ambientali.

2. Tale azione sarà supportata anche attraverso un apposito marchio legalmente tutelato.

Articolo 17 - Manifestazioni.

1. Il Festival dei Due Mondi costituisce la principale manifestazione artistico - culturale che caratterizza e contraddistingue la Città di Spoleto.

2. Il Comune riconosce nella "*Fondazione Festival dei Due Mondi*" il valido ed efficace strumento per assicurare la continuità ed il potenziamento delle attività del Festival stesso.

3. Riconosce altresì grande importanza al Teatro Lirico Sperimentale, al Centro Studi sull'Alto Medioevo, alla Accademia Spoletina, alla Scuola Europea per la Conservazione ed il Restauro del libro, al Centro di diagnostica dei Beni Culturali che, oltre a consolidarlo, rilanciano il ruolo di Spoleto come città artistica e culturale di livello internazionale.

Articolo 18 - Condizione giovanile.

1. Il Comune considera i giovani elemento essenziale per il rinnovamento della società nel rispetto dei principi posti a base dello Statuto e della vita della collettività.

2. Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo e della dignità della persona e opera affinché l'inserimento nel mondo del lavoro avvenga sulla base delle capacità e del bisogno individuale.

3. Promuove iniziative per il superamento delle cause di ordine economico, sociale e culturale al fine di consentire la piena e positiva affermazione della persona.

4. Promuove gli scambi culturali e di esperienze dei giovani della città e di altre realtà nazionali ed estere.

Articolo 19 - Partecipazione e cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

2. Attua l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, curando a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. In ordine a problemi di carattere generale e di particolare interesse, istituisce il *Forum civitatis*, che opera in periodici incontri con la collettività dei cittadini.

4. Il Comune, per favorire un più efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Articolo 20 - Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende a partecipazione comunale.

2. Il Comune tiene a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

3. Provvede a depositare periodicamente all'Archivio di Stato di Spoleto gli atti non più necessari al disbrigo degli affari correnti.

Articolo 21 - Diritto di accesso.

1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti ed ai provvedimenti adottati dai suoi organi, dagli enti e dalle aziende a

partecipazione comunale, istituisce un apposito servizio per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini.

2. Il Comune, gli enti o Società ad esso collegati, assicurano una puntuale informazione sui contenuti di atti e provvedimenti aventi influenza diretta sui comportamenti attivi e passivi dei cittadini o di loro categorie.

3. Le competenze e le modalità organizzative ed operative del servizio di cui ai precedenti commi sono definite dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma del presente Articolo, previo pagamento dei soli costi e dell'eventuale imposta di bollo.

CAPO II – Istituti di partecipazione e decentramento

Articolo 22 - Strumenti della partecipazione.

1. Sono strumenti di partecipazione aperti ai cittadini della Comunità Europea e agli stranieri regolarmente residenti:

- a) *le consulte;*
- b) *i referendum;*
- c) *i consigli territoriali di zona.*

2. Il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento.

Articolo 23 - consultazioni.

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le forze politiche, le organizzazioni della cooperazione, gli altri enti economici e sociali presenti nel territorio, nonché le associazioni iscritte all'albo previsto dal successivo articolo 27.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, dei piani urbanistici generali, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico e in qualsiasi altra occasione di interesse generale ritenuta tale e necessaria dal consiglio comunale, sentito il parere della conferenza dei capigruppo consiliari.

3. Il consiglio comunale istituisce apposite consulte in relazione all'organizzazione funzionale dell'Amministrazione. Le stesse sono strumenti di consultazione degli organi comunali.

4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione, della composizione e del funzionamento delle consulte, con possibilità per le stesse, di convocarsi liberamente anche al di fuori di apposita richiesta degli organi del Comune.

Articolo 24 - Diritto di petizione.

1. I cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono presentare al Comune, agli enti ed alle aziende da esso dipendenti, istanze, petizioni e proposte volte a chiedere l'adozione di provvedimenti o ad esporre comuni necessità, comunque collegate con le funzioni dell'ente.

2. Le modalità di ricezione, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di istruttoria ed il diritto di partecipazione al procedimento stesso sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 25 - Diritto di iniziativa.

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Comune di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/10 del corpo elettorale se riguardante lo Statuto o i regolamenti e da almeno 1/20 se riguardante i provvedimenti amministrativi: in entrambi i casi la petizione può essere sottoscritta anche dai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi, tariffe e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine;

d) strumenti urbanistici;

e) provvedimenti riguardanti il personale dipendente del Comune o degli enti o aziende ad esso collegate. L'apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e le procedure relative all'accoglimento o meno delle proposte.

4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 26 - Referendum.

1. E' ammesso referendum in ordine a problemi di esclusivo interesse locale, fatta eccezione per le materie di cui al comma 3 dell'articolo 25 del presente Statuto.

2. Si fa luogo al referendum:

a) su deliberazione del consiglio comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) su richiesta di almeno il 1/10 del corpo elettorale.

3. La consultazione referendaria deve effettuarsi nella prima sessione utile, di cui al successivo comma, purché siano trascorsi almeno sessanta giorni decorrenti:

a) dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di indizione del referendum;

b) dall'avvenuta verifica del raggiungimento del quorum di sottoscrizioni di cui al comma precedente.

4. Lo svolgimento della consultazione popolare, da indire con provvedimento del sindaco, è effettuato o nella sessione primaverile, tra il 15 aprile e il 15 giugno, o

nella sessione autunnale, tra il 15 settembre e il 15 novembre; comunque non deve coincidere con altre operazioni di voto.

5. L'apposito regolamento disciplina le modalità ed i criteri di ammissibilità, qualora il referendum non sia proposto dal consiglio comunale, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito è approvato se ha raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il risultato del referendum, fatta eccezione per quello abrogativo, non è vincolante.

8. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve motivare la propria diversa decisione.

Articolo 27 - Albo delle Associazioni.

1. Il Comune istituisce, previa deliberazione del consiglio comunale, l'elenco ufficiale delle associazioni operanti nel territorio, per le finalità previste dall'articolo 24 del presente Statuto.

2. In tale elenco hanno diritto di comparire:

a) le associazioni che operano nel Comune di Spoleto da almeno cinque anni dall'atto costitutivo legalmente formalizzato;

b) le associazioni dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro;

c) le associazioni che risultano a norma di statuto emanazione di organismi associativi nazionali e regionali;

d) gli enti morali, le associazioni di volontariato e le fondazioni legalmente riconosciute che hanno sede o preminenti interessi nel Comune;

e) le pro - loco legalmente riconosciute;

f) l'ente ducale Vaite.

Articolo 28 - Istituzione del difensore civico.

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento degli uffici.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso il comune e gli enti ed aziende ad esso collegate.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o inadempienze, ne deve dare comunicazione al sindaco e al segretario generale.

4. Il difensore civico svolge la funzione di controllo di cui all'articolo 127, comma 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali".¹

5. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende ad esso collegate, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il dipendente del Comune o di enti od aziende ad esso collegate dipendenti che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria, informandone i competenti organi comunali.

8. Il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni limitrofi, al fine di realizzare un servizio associato con un unico Difensore civico.

Articolo 29 - Nomina del difensore civico.

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nell'ambito di una terna di nominativi, previa accettazione formale delle candidature, proposta dall'assemblea delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 27 del presente Statuto, unitamente alle consulte del Comune, previste ed istituite ai sensi del presente Statuto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La votazione è ripetuta fino al raggiungimento del *quorum*, anche nella stessa seduta e con lo stesso criterio; successivamente in almeno altre due sedute da tenersi a distanza di non più di otto giorni l'una dall'altra.

3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei 4/5, il consiglio, prima di procedere ad ulteriori votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può decidere a maggioranza assoluta, l'elezione diretta del difensore civico da parte del corpo elettorale. Le relative procedure devono concludersi entro e non oltre giorni sessanta dall'ultima seduta di cui al precedente comma.

Articolo 30 - Requisiti del difensore civico.

1. I candidati all'ufficio di difensore civico devono offrire, per preparazione ed esperienza, la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

¹ L'articolo 127 del "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" - corrispondente agli abrogati commi 34, 38 e 39 dell'articolo 17, legge 15 maggio 1997, n° 127 - così recita: "Articolo 127 - Controllo eventuale. 1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133."

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende collegate al Comune, nonché i loro parenti ed affini fino al terzo grado;

e) chi abbia ricoperto, nell'ultimo anno, incarichi di cui alla lett. b), nonché chi sia stato candidato, nell'ultimo anno, nelle elezioni politiche ed amministrative, comunali, provinciali e regionali.

Articolo 31 - Durata in carica del difensore civico. Decadenza e revoca.

1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Le procedure per la nomina del nuovo difensore civico iniziano due mesi prima della scadenza; la prorogatio non potrà comunque eccedere i quattro mesi.

2. Cessa per dimissioni, per decadenza o per revoca.

3. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale con la procedura prevista per la decadenza dalla carica di sindaco e di consigliere comunale.

4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi, connessi all'esercizio delle sue funzioni, con provvedimento del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Articolo 32 - Sede, dotazione organica.

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale o in altra sede istituzionale del Comune.

2. Il regolamento stabilisce i criteri relativi all'assegnazione del personale ritenuto necessario, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

Articolo 33 - Rapporti con gli organi comunali. Modalità di intervento.

1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, in piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.

2. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'intervento, invia:

a) relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione semestrale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto della propria attività.

d) relaziona comunque in casi di particolare gravità.

2. L'apposito regolamento disciplina modalità e procedure per la designazione della terna di nominativi prevista al primo comma dell'articolo 29, le modalità e le procedure per l'elezione diretta prevista dal comma tre dell'articolo 29,

le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico e determina l'indennità di carica.

Articolo 34 - Consigli territoriali di zona.

1. I consigli territoriali di zona sono organi elettivi di partecipazione, di consultazione e di eventuale decentramento della gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Sono organi del consiglio territoriale di zona il consiglio ed il presidente.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, comprendente ciascuna uno o più centri abitati nonché le case sparse su di essi gravanti:

1. CENTRO STORICO,
2. PASSO PARENZI,
3. SAN VENANZO,
4. SAN GIACOMO,
5. SAN GIOVANNI DI BAIANO,
6. STRETTURA.

4. La composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 35 - Il consiglio territoriale di zona.

1. Il consiglio territoriale rappresenta le esigenze della popolazione della zona nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, con il sistema proporzionale con collegi frazionali secondo le modalità previste nel regolamento.

2. Sono elettori gli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio, ed i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.

3. I consigli durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio stesso.

Articolo 36 - Attribuzioni del consiglio territoriale di zona.

1. Il consiglio svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento.

2. Il regolamento indica le materie nelle quali è delegata al consiglio la funzione decisionale, sulla base di programmi di massima che fissano i criteri direttivi, nonché l'attivazione dell'iter procedurale dei provvedimenti amministrativi conseguenti.

3. Il bilancio comunale assicura annualmente i mezzi ed i fondi necessari al funzionamento dei Consigli.

Articolo 37 - Il presidente del consiglio territoriale di zona.

1. Il presidente del consiglio territoriale, eletto a suffragio indiretto, rappresenta quel territorio; convoca e presiede il consiglio, svolge le funzioni previste dal regolamento.

CAPO III – ORGANI DEL COMUNE**Articolo 38 - organi.**

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Articolo 39 - Pubblicità delle spese elettorali.

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sopportare per la campagna elettorale ed a cui intendono vincolarsi.

2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune, per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.

3. Entro i trenta giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il sindaco, tutti gli altri candidati sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al segretario comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune a partire dal quarantesimo giorno feriale successivo all'elezione del sindaco, e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

6. Ai candidati che non ottemperino agli obblighi di cui ai precedenti commi è inflitta la sanzione della censura con pubblica menzione.

Articolo 40 - Il consiglio comunale .

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e nell'ambito della sua autonomia funzionale ed organizzativa esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di controllo sull'attività amministrativa; partecipa, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al successivo comma, alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche da parte del sindaco o degli Assessori e ne verifica periodicamente, ogni sei mesi, lo stato di attuazione.

2. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge, che regola anche lo scioglimento e la sospensione dei consiglieri.

3. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Articolo 41 - Linee programmatiche di mandato

1. Il consiglio, approva le linee programmatiche relative alle azioni ad ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, che il sindaco dovrà presentare, sentita la giunta comunale entro novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza semestrale il consiglio, in seduta straordinaria, verifica l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.

4. E' facoltà del consiglio di integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Articolo 42 - Competenze del consiglio

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti ad esso collegati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario generale o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate dal consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 43 - Annullabilità degli atti

1. In mancanza dell'obbligatoria richiesta dei pareri di cui all'articolo 23, chiunque ne abbia interesse può, entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera,

impugnare la legittimità del relativo atto presso il consiglio comunale, che, trascorsi 15 giorni, dovrà decidere in merito nella prima seduta utile.²

Articolo 44 - Sessioni e convocazione.

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione; straordinarie le altre.

3. Lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale, le modalità ed i tempi di convocazione, sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 45 - Presidente e ufficio di presidenza.

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, l'ufficio di presidenza, costituito dal presidente e da due vice presidenti, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

2. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il consiglio comunale procede, nel proprio seno, con separate votazioni a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla elezione del Presidente e di due Vicepresidenti di cui uno della minoranza.

3. Ai fini del quorum dei voti favorevoli richiesto per l'elezione non è computato il sindaco.

4. Il consiglio comunale può revocare il presidente o i vicepresidenti con deliberazioni a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nel caso di gravissime o reiterate violazioni delle leggi, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale.

5. Le attribuzioni ed i compiti del presidente e dell'ufficio di presidenza sono stabilite dal regolamento.

Articolo 46 - Lavori consiliari e votazioni.

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente, in seduta di prima convocazione, con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritta la maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 13 consiglieri comunali.

3. Il regolamento stabilisce gli atti che non possono essere discussi in seconda convocazione e quelli per i quali si deve procedere a scrutinio segreto.

Articolo 47 - Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche.

² I in sede di approvazione dello Statuto il Co.Re.Co. ha precisato quanto segue: "Si restituiscono le deliberazioni di cui trattasi munite degli estremi del provvedimento adottato dal Co.Re.Co. nella seduta del 24.04.2001, precisando che la nuova formulazione dell'articolo 43 dello Statuto relativa all'impugnativa della legittimità debba essere intesa come richiesta di riesame. Tale formulazione potrebbe infatti configurare per il consiglio comunale funzioni di carattere giurisdizionale le quali esulano invece dal ruolo e dai compiti dello stesso."

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio e le commissioni si riuniscono in seduta segreta.

Articolo 48 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento.

2. Per quanto attiene le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

3. Commissioni speciali possono essere costituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere inchieste sull'attività dell'ente o indagini su materie di particolare interesse per il Comune.

Articolo 49 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato il miglior risultato elettorale determinato dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza con quelli individuali.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento e nell'ambito del potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio anche con proposte di atti deliberativi;

b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni;

c) ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino, dopo che il consigliere ha fatto valere tutte le cause giustificative.

5. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale; diventano irrevocabili una volta registrate nel protocollo generale dell'ente.

6. Il consigliere comunale è tenuto a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno, ove siano avvenute modificazioni rispetto all'anno precedente, una dichiarazione sottoscritta resa su apposito modello contenente i dati relativi alla consistenza patrimoniale propria e del coniuge, se consenziente. Gli esiti di tali comunicazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune entro trenta giorni successivi a cura del Settore rapporti istituzionali.

7. Il consigliere comunale percepisce per la sua partecipazione ai consigli ed alle commissioni un gettone di presenza. Su richiesta dell'interessato il gettone di presenza può essere trasformato in un'indennità di funzione.

8. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale conterrà le norme relative alle modalità di erogazione.

Articolo 50 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. I gruppi consiliari, per lo svolgimento delle loro funzioni si avvalgono del personale addetto all'ufficio di presidenza del consiglio comunale. Agli stessi gruppi devono essere assicurati la disponibilità di idonei locali, servizi e mezzi per il funzionamento
3. Il regolamento stabilisce il numero minimo di consiglieri per la formazione dei gruppi consiliari, le modalità di recesso dagli stessi, le funzioni e le competenze dei gruppi consiliari.

Articolo 51 - Conferenza dei capigruppo.

1. Il consiglio comunale istituisce la conferenza dei capigruppo. Essa è una commissione composta dai Presidenti dei gruppi, dal sindaco e dall'ufficio di presidenza del consiglio. E' convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono demandati al regolamento.

Articolo 52 - La giunta comunale.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad otto.³
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori i componenti il consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
5. La carica di assessore competente in materia di Urbanistica, di Edilizia e di lavori pubblici è incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. L'assessore comunale è tenuto, ove siano avvenute modificazioni rispetto all'anno precedente, a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione sottoscritta resa su apposito modello contenente i dati relativi alla consistenza patrimoniale propria e del coniuge, se consenziente.

7. Abrogato.⁴

Articolo 53 - Attribuzioni della giunta.

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune e concorre alla elaborazione dell'indirizzo politico e amministrativo.

³ Il comma 1 dell'articolo 52 è stato così modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n° 132 del 13 ottobre 2004 e n° 135 del 27 ottobre 2004. Il testo precedente così disponeva "1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da sei Assessori ". La modifica è entrata in vigore il 17 febbraio 2005 ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

⁴ Il comma 7 dell'articolo 52 è stato abrogato con le deliberazioni di consiglio comunale n° 132 del 13 ottobre 2004 e n° 135 del 27 ottobre 2004. Il testo abrogato così disponeva "7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nominato ulteriormente Assessore nel mandato successivo."

2. Collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Esercita attività di promozione, di iniziativa e di impulso. Compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o che presuppongano scelte di tipo discrezionale ove questi non siano attribuite ad altri organi.

4. Riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

5. Può richiedere al consiglio il parere sugli atti di propria competenza.

6. La giunta non può deliberare in ordine alla attività gestionale che deve essere demandata, in forza del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il *"Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"*, ai dirigenti del Comune.

7. La giunta ha conoscenza di tale attività solo ai fini di indirizzo politico-amministrativo, di coordinamento, controllo e vigilanza.

8. La giunta delibera in particolare in ordine alle seguenti materie:

a) gestione ordinaria dei singoli servizi con affidamento, mediante convenzione, attraverso specifici atti di indirizzo consiliare.

b) acquisto di beni immobili finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica o di un servizio pubblico, previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

c) approvazione di progetti di opere pubbliche da realizzare su aree destinate a servizio pubblico nel piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 1, comma quattro, della legge 3 gennaio 1978, n° 1.

9. La giunta assume inoltre tutti gli atti non riservati dalla legge, dal presente Statuto e da regolamenti, alla competenza del consiglio, del sindaco, del segretario generale e dei dirigenti.

Articolo 54 - Attribuzione degli assessori

1. L'attività della giunta è collegiale.

2. Il sindaco assegna ad ogni assessore, dandone comunicazione al consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta.

4. L'assessore ha le seguenti competenze:

a) propone le deliberazioni alla giunta;

b) controlla l'andamento dei servizi formulando, se necessario, direttive amministrative per garantire il perseguimento degli obiettivi della giunta.

5. Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento e in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio.

6. Gli assessori devono rispondere entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. In caso di mancata risposta, agli stessi è inflitta la sanzione della censura con pubblica menzione.

Articolo 55 - Adunanze e deliberazioni.

1. La giunta adotta un proprio regolamento interno per l'esercizio della propria attività.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 56 - Dimissioni del sindaco e degli assessori e revoca degli assessori.

1. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili e determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta e lo scioglimento del consiglio comunale, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
2. L'assessore può essere revocato dal sindaco, che deve darne motivata e tempestiva comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari o revocati dal sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede tempestivamente il sindaco.

Articolo 57 - Competenze del sindaco.

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca la prima seduta del consiglio comunale, convoca e presiede la giunta, è ufficiale di governo.
2. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
3. Nomina e revoca i componenti della giunta, dandone comunicazione al consiglio comunale.
4. Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. In tal caso tutte le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Nomina i membri delle commissioni comunali, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, ad eccezione di quelle commissioni riservate per legge al consiglio.
6. Attribuisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna, secondo le norme stabilite nello Statuto e nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.
7. Adotta tutti gli atti a rilevanza esterna non delegati agli assessori e che non rientrano nelle competenze dei dirigenti.
8. Adotta le ordinanze previste dalla legge, nonché le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il *"Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"*. Informa la popolazione in caso di pericolo e di calamità naturale, avvalendosi anche dai mezzi previsti dai piani provinciali di protezione civile ai sensi della legislazione vigente.
9. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. Impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale ove nominato e per loro tramite ai dirigenti. Impartisce altresì direttive al comandante di polizia municipale. In caso di urgenza ed in assenza del segretario e del direttore generale, impartisce direttive al dirigente responsabile.

10. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune.

11. Può sospendere dal servizio, in via cautelare, in caso di grave violazione dei doveri d'ufficio o di pregiudizio all'immagine dell'ente i dipendenti comunali, dando immediato avvio ai provvedimenti previsti per legge ed a quelli disciplinari, riferendone alla giunta nella sua prima adunanza.

12. Risponde, entro trenta giorni, direttamente o attraverso gli Assessori, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.

13. Può conferire deleghe per speciali competenze ai consiglieri comunali, dandone comunicazione al consiglio comunale ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il *“Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”*

14. E' autorità di coordinamento, sulla base dei criteri espressi dal consiglio comunale, degli indirizzi eventualmente espressi dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Concerta con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni periferiche dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche presenti nel territorio gli orari degli uffici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive dell'utenza.

15. In caso di emergenza, connessa con il traffico o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, e, previa intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

16. E' il rappresentante legale dell'ente e lo rappresenta in giudizio.

17. Prima di assumere le funzioni, il sindaco giura dinanzi al consiglio comunale, secondo la formula di rito.

18. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 58 - Il vicesindaco.

1. Il sindaco, tra i componenti della giunta, nomina un vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi della legislazione vigente.

3. In mancanza del sindaco o del vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Articolo 59 - Divieto di incarichi e consulenze.

1. Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO IV – UFFICI E PERSONALE**Articolo 60 - Principi strutturali ed organizzativi.**

1. Il Comune determina con appositi atti, il fabbisogno organico del personale ed in conformità con le norme del presente Statuto la propria organizzazione, sulla base della distinzione fra le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo attribuite al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta, e la funzione di gestione amministrativa attribuita secondo le specifiche competenze al direttore generale e ai dirigenti.

2. L'organizzazione degli uffici del Comune s'ispira ai seguenti principi:

a) attività impostata secondo programmi, obiettivi e progetti, economia, trasparenza efficienza e sussidiarietà dell'azione amministrativa;

b) analisi e individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro con il conseguimento della flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione fra uffici.

Articolo 61 - regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - regolamento di organizzazione.

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'assetto ed il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i loro rapporti e quelli fra il direttore generale e gli organi amministrativi;

2. Il regolamento inoltre determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica, garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

3. Il consiglio comunale stabilisce i criteri generali per il regolamento di organizzazione che è poi approvato dalla giunta comunale.

4. L'organizzazione del Comune si articola in strutture ordinate in via gerarchica, secondo le norme del regolamento; per particolari esigenze, possono essere previste unità di staff o intersettoriali.

5. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e dei contratti in vigore.

Articolo 62 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, siccome stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del Comune.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a perseguire gli obiettivi assegnati. E' inoltre responsabile verso il proprio dirigente, il

direttore generale e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 63 - Il direttore generale.

1. Il sindaco, previa deliberazione di giunta comunale, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo direttive che a riguardo gli impartisce il sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i dirigenti.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, previsto dalle norme sulla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale, nel caso che il direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o per giusta causa.

6. Nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al Segretario generale.

Articolo 64 - Dirigenti.

1. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati, sulla base delle indicazioni generali della giunta comunale, impartite dal direttore generale, se nominato, ovvero del Segretario generale;

2. I dirigenti nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi con il raggiungimento degli obiettivi.

3. I dirigenti adottano tutti gli atti anche a rilevanza esterna indicati dalla legge.

4. Le determinazioni dirigenziali sono affisse all'Albo Pretorio e trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, (*escluse quelle contenenti dati personali sensibili a norma della Legge n. 675/96*).

Articolo 65 - Incarichi dirigenziali esterni e di alta specializzazione.

1. La giunta comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso che nell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale, nel caso di vacanza di posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità indicate dal regolamento di organizzazione, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

4. La durata dei singoli contratti non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco.

Articolo 66 - Il segretario generale - vicesegretario.

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario generale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e degli Uffici dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

4. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario generale individuandolo in uno dei dirigenti dell'ente in possesso di laurea in materie giuridiche od economiche.

5. Il vicesegretario generale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.

CAPO V - RESPONSABILITÀ**Articolo 67 - Responsabilità verso il Comune**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per gli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere dell'ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alle leggi vigenti.

Articolo 68 - Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori e i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune che ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dagli amministratori o dai dipendenti, si rivale agendo contro di essi.

3. Nel caso in cui il danno sia stato cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali, sono responsabili in solido coloro che hanno partecipato all'atto, con esclusione di coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 69 - Responsabilità del personale.

1. Il regolamento prevede le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Articolo 70 - Responsabilità, del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria.

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.

CAPO VI - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale**Articolo 71 - Servizi pubblici comunali.**

1. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Articolo 72 - Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzione, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a Società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 73 - Aziende speciali.

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali, possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, anche attraverso stipulazioni di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 74 - Struttura delle aziende speciali.

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Essi dovranno relazionare semestralmente al consiglio comunale, al pari dei membri di nomina consiliari degli enti collegati, sulle attività e sui programmi delle relative aziende e dei relativi enti.

4. Il direttore, con qualifica dirigenziale, è assunto con contratto, secondo le norme vigenti. Le relative modalità sono contemplate dallo statuto dell'azienda.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Articolo 75 - Vigilanza e controllo.

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, da parte del consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La giunta riferisce semestralmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

CAPO VII – Forme di collaborazione

Articolo 76 - Convenzioni.

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza e l'economicità, per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la costituzione di più complesse figure di cooperazione, può stipulare convenzioni con altri comuni, consorzi, province ed altri enti pubblici diversi.

2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 77 - Accordi di programma.

1. Il Comune, nella prospettiva di un'effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrale ed integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Al fine di promuovere e realizzare programmi di interventi per la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali, il Comune, per la salvaguardia attiva del pubblico interesse, può partecipare a forme di collaborazione societaria con soggetti pubblici o privati.

3. Il sindaco riferisce tempestivamente al consiglio comunale sugli impegni assunti per la definitiva approvazione.

CAPO VIII - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 78 - Demanio e patrimonio.

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
4. Gli elenchi dei beni immobili e dei canoni di locazione eventualmente percepiti, sono tenuti a disposizione del cittadino in libera visione.
5. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, di lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate nella estinzione di passività onerose, o nel miglioramento del patrimonio e dei servizi pubblici comunali.

Articolo 79 - Beni patrimoniali disponibili.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto con l'osservanza delle leggi vigenti.

Articolo 80 - Contratti

1. L'attività contrattuale del Comune, attribuita ai dirigenti, si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme dello Stato, della Regione, di quelle comunitarie recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e dell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti e dal regolamento del servizio provveditorato e cassa economale.
2. L'attività contrattuale, volta a realizzare i programmi approvati dal consiglio e dalla giunta, deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale e della libera concorrenza tra gli operatori.
3. I dirigenti preposti alle singole unità organizzative, nei limiti stabiliti dal regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento del servizio provveditorato e cassa economale, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa atta a semplificarne ed accelerare le procedure contrattuali.

Articolo 81 - Contabilità e bilancio.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il consiglio comunale istituisce tasse, tariffe e diritti, adeguandoli, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
3. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono di norma discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

6. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria di almeno il 10% del capitale sociale.

Articolo 82 - Revisori dei conti.

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti.

2. La presidenza del collegio spetta al revisore designato tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Articolo 83 - Funzioni dei revisori.

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo per una corretta ed efficace gestione finanziaria.

2. Esercita la vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili in riferimento alle previsioni di bilancio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. Può, in ogni momento, riferire al consiglio e al sindaco, ed essere dagli stessi sentito, in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza ed all'efficacia degli uffici, dei servizi e delle istituzioni e contenenti proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.

4. Nella relazione il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al sindaco e successivamente al consiglio comunale.

7. Ai revisori spettano le indennità previste dalla legge e dai tariffari ufficiali, o determinate da specifica convenzione allegata all'atto di nomina.

8. Il collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare dirigenti o impiegati; può sentire i rappresentanti del Comune in qualsiasi ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.

9. Il collegio può presentare relazioni e documenti alla giunta comunale.

Articolo 84 - Controllo di gestione.

1. La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni anche di natura extracontabile e statistica al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti realizzati o in corso di attuazione.

2. La giunta comunale trasmette semestralmente al consiglio comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio con le integrazioni delle variazioni intervenute, nella parte "*Entrata*" e nella parte "*Spesa*", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, nonché l'organizzazione e il funzionamento del collegio dei revisori, specificandone i rapporti con gli organi elettivi, burocratici e con le istituzioni.

CAPO IX – Attività normativa

Articolo 85 - Ambito di applicazione dei regolamenti.

1. I regolamenti sono soggetti ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con la normativa europea, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) sono abrogati da regolamenti posteriori per decisione del consiglio comunale.

2. Le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti sono adottate dal sindaco.

3. Salvo quanto disposto espressamente da specifiche norme, le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali sono punite con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 516,00, adeguata ogni cinque anni in base agli indici ISTAT con arrotondamento alle mille lire superiori e stabilita con provvedimento del sindaco in relazione alle singole fattispecie, in base ad pressa disposizione regolamentare.

Articolo 86 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti, previsti da norme statutarie, sono adottati dal consiglio comunale secondo le procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto

2. L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale, ai consigli territoriali di zona ed ai cittadini, ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto.

3. E' comunque obbligatoria l'acquisizione del parere dei consigli territoriali di zona, se e in quanto costituiti, e delle consulte comunali.

4. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i relativi controlli, approvazioni od omologazioni.

5. Di ciascun regolamento il Comune provvede a dare notizia al pubblico a mezzo di manifesti da affiggere in tutto il territorio comunale, contestualmente alla pubblicazione.

CAPO X – CONTROLLI

Articolo 87 - Atti non soggetti a controllo.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il “*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*” e quanto stabilito dalla competente normativa regionale, non sono sottoposti all'esame del comitato regionale di controllo gli atti consiliari privi di carattere dispositivo previsti dal regolamento dei lavori del consiglio comunale.

2. Non sono inoltre soggetti al controllo del comitato regionale di controllo gli atti delle aziende speciali di cui all'articolo 73 del presente Statuto, fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni vigenti.

Articolo 88 - Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

5. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

6. In conseguenza i predetti dirigenti predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

CAPO XI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 89 - Revisione dello Statuto.

1. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione:

a) su proposta di 1/5 dei consiglieri assegnati, previo esame della competente commissione e mediante deliberazione consiliare da approvare secondo le procedure di legge per l'approvazione dello Statuto;

b) per iniziativa di 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, in conformità del combinato disposto degli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale e dal corpo elettorale, non può essere rinnovata se non sono decorsi tre anni dalla decisione di riezione.

3. Il presente Statuto non si intende abrogato fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 90 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto, dopo l'esame del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo abrogando il precedente.

3. La data di entrata in vigore è certificata dal sindaco e dal segretario del Comune con dichiarazione in calce all'originale dello Statuto.

4. Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il "*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*".